

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO****del 16 gennaio 2017****che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) In conformità della decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio <sup>(2)</sup>, varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 <sup>(3)</sup>, T-433/13 <sup>(4)</sup>, T-158/13 <sup>(5)</sup>, T-5/13 <sup>(6)</sup> e T-45/14 <sup>(7)</sup>, Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (4) A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C — 200/13P <sup>(8)</sup>, la Bank Saderat Iran non è inclusa nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014, *Moallem Insurance Co./Consiglio dell'Unione europea*, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.<sup>(4)</sup> Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015, *Petropars Iran Co.e altri/Consiglio dell'Unione europea*, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.<sup>(5)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015, *Iranian Aluminium Co. (Iralco)/Consiglio dell'Unione europea*, T-158/13, ECLI:EU:T:2015:634.<sup>(6)</sup> Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, *Iran Liquefied Natural Gas Co./Consiglio dell'Unione europea*, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644.<sup>(7)</sup> Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, *Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e Naser Bateni/Consiglio dell'Unione europea*, T-45/14, ECLI:EU:T:2015:650.<sup>(8)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016, *Consiglio dell'Unione europea/Bank Saderat Iran*, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.